

DIREZIONE GENERALE TECNICA
Area Trotto - Libro Genealogico
Ufficio Controllo Produzione

Roma, 27 febbraio 2012

**CIRCOLARE N. 2/2012
del 2012**

a mezzo FAX

A

A.N.A.C.T.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TUTTE LE SOCIETÀ DI CORSE

LORO SEDI

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2012

Si forniscono di seguito chiarimenti in merito agli adempimenti da compiere al fine dell'iscrizione al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2012.

L'A.S.S.I. procede all'iscrizione al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano di un puledro nato e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli Equidi di cui alla legge 200/03, al D.M. 29/12/2009 e al D.M. 26 settembre 2011 nonché dell'art.1 delle Norme Tecniche di cui al D.M. 20249 del 29.1.1999 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine l'allevatore deve:

- a) essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare di cui alla normativa sopra citata. Per l'iscrizione deve essere presentata apposita domanda compilata sul modello pubblicato sul sito A.S.S.I. (www.unire.it) nonché sul sito dell'ANACT (www.anact.it);
- b) denunciare la nascita del puledro **entro sette giorni dall'evento** mediante la compilazione, **in ogni sua parte**, dell'apposito modello da inviare in originale all'ANACT a mezzo raccomandata, con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa dell'Anagrafe degli equidi sopra citata. Il modello (pubblicato sul sito dell'A.S.S.I. e dell'ANACT) prevede anche per i nati 2012 l'apposito spazio dove applicare uno degli sticker (lettera B) che compongono la breeding card;
- c) far sottoporre il puledro, da parte del veterinario incaricato dall'A.S.S.I., ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione

biologico, **previo pagamento di € 96,00** (tramite c/c postale n. 86045002 intestato a UNIRE ex Ente Nazionale Corse al Trotto – ENCAT) per ciascun puledro di cui si chiede l'iscrizione. Al fine di evitare ritardi e/o disfunzioni nell'effettuazione della visita da parte dei veterinari incaricati della campagna di identificazione dei nati, l'allevatore deve contattare il veterinario di zona incaricato, il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio, pubblicizzato a cura dell'ANACT. Si ricorda, comunque, che è onere dell'allevatore contattare l'ANACT per conoscere il nominativo del veterinario territorialmente competente. Si richiama l'attenzione sul termine del 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro per l'identificazione e si ricorda che dal **1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita, l'identificazione del puledro può essere effettuata solo dietro il pagamento da parte dell'allevatore di un diritto di segreteria di €319,00.** Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro Genealogico e la relativa emissione del passaporto non può avvenire se il puledro non è stato identificato ed è privo di microchip e non è stata comunicata dal Laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerta la genealogia;

- d) far pervenire, all'ANACT entro il **31 ottobre dell'anno di nascita del puledro** tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa di riferimento (art.1 Norme Tecniche). La documentazione necessaria è la seguente:
1. **C.I.F.** (Certificato di Intervento Fecondativo) in originale rilasciato dal gestore della stazione di fecondazione o dal veterinario responsabile dell'intervento fecondativo con applicata la relativa breeding card (sticker lettera A) e con la segnalazione del nome da assegnare al puledro che, per i nati 2012, deve iniziare con la lettera "T";
 2. **originale dell'attestazione del versamento di € 96,00 sul c/c postale intestato all'A.S.S.I ex UNIRE** per l'effettuazione della visita identificativa sopra specificata.

Documento necessario ai fini dell'iscrizione del puledro è, altresì, il verbale di identificazione, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico rilasciato dal veterinario incaricato A.S.S.I. A tale proposito si precisa che l'originale del verbale viene inviato all'ANACT dall'UNIRELAB, ma la copia anticipata dall'allevatore consente una gestione più celere dell'istruttoria della pratica di iscrizione.

Riguardo alle breeding card si ritiene utile ricordare che, anche per il 2012, ogni singola card è composta da due stickers, contraddistinti dalle lettere A e B, recanti lo stesso codice a barre sui quali è riportato il nome dello stallone e l'anno della stagione di monta. Ogni breeding card reca, pertanto, un codice a barre che identifica univocamente l'etichetta stessa a cui si riferisce. Il numero indica di quale intervento fecondativo si tratta tra i 150 ammessi dalla normativa. La lettera distingue la destinazione dello sticker, come espressamente indicata sullo stesso.

Il gestore della Stazione di Fecondazione invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'A.S.S.I. e all'ANACT, per ogni singolo stallone, un elenco delle breeding card utilizzate nella stagione di monta, con indicato oltre al nome dello stallone anche quello delle fattrici utilizzate. Gli allevatori dovranno farsi consegnare dal gestore della Stazione di Fecondazione i due stickers che, si ribadisce, dovranno essere applicati:

- sul modello di denuncia nascita quello contrassegnato con la lettera "B";
- sul certificato di intervento fecondativo quello contrassegnato con la lettera "A".

Si precisa che **in assenza degli stickers sulla documentazione sopra indicata il prodotto nato non potrà essere iscritto al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano.**

Tutto quanto sopra premesso l'A.S.S.I. provvede all'iscrizione del puledro al Libro Genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito del ricevimento di tutta la documentazione necessaria entro i termini previsti e all'accertamento della genealogia del puledro mediante esame del DNA.

Si ricorda che, se anche uno solo dei documenti di cui sopra viene presentato **dal 1° novembre al 31 dicembre** dell'anno di nascita, l'allevatore, oltre ai predetti adempimenti, dovrà versare all'A.S.S.I. entro il termine del 31 dicembre una penale di €510,00 per deposito tardivo della documentazione. Non è consentita, comunque, l'iscrizione al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri per i quali, entro il 31 dicembre dell'anno di nascita non sia stata effettuata visita identificativa..

Non è altresì possibile procedere all'iscrizione di un puledro al Libro Genealogico nel caso in cui non sia stato possibile determinare la corretta genealogia dello stesso. Nel caso in cui il Laboratorio incaricato A.S.S.I. comunichi l'incompatibilità con entrambi o anche uno soltanto dei genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati nel CIF, su richiesta dell'allevatore si può procedere ad un nuovo prelievo al puledro e/o alla comparazione con diversi riproduttori. Al fine dell'avvio di detto procedimento è previsto il versamento dei seguenti diritti di segreteria:

- €213,00 per ripetizione esame del DNA nel caso di incompatibilità,
- €96,00 per eseguire il confronto con il D.N.A. di un diverso riproduttore nel caso di incompatibilità per i primi due riproduttori indicati e di ulteriori €96,00 per ciascun riproduttore successivamente indicato a seguito di ripetuta diagnosi di incompatibilità.

Come noto, dall'anno 2011 l'A.S.S.I. (ex UNIRE) con apposita determinazione del Segretario generale in data 31 maggio 2011 ha stabilito di consentire l'iscrizione tardiva dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro, previo deposito di tutta la documentazione sopra citata e sulla base di apposita formale richiesta dell'allevatore, con applicazione di una sanzione amministrativa di €4.000,00.

Si precisa, infine, che **i puledri nati all'estero da cavalli esteri** iscrivibili al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano, ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico, devono entrare in Italia al seguito della madre entro il 31 dicembre dell'anno di nascita, per consentire i controlli di cui sopra. Nel caso in cui entrino nel periodo 1° novembre – 31 dicembre, l'allevatore dovrà comunque pagare il diritto di segreteria di €319,00 previsto per l'identificazione, l'inserimento del microchip e il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA, oltre alla tassa di €510,00 per deposito tardivo della documentazione.

Si richiama all'ottemperanza di tutto quanto sopra descritto, in applicazione della normativa dell'Anagrafe degli equidi di cui alla Legge n. 200/2003, al D.M. 29/12/2009 “*Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE*”, al D.M. 26 settembre 2011, nonché a quanto disposto in materia di sanzioni dal D.lgs n.16 febbraio 2011, n.29 “*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE*”.

Si richiama, inoltre, all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti, più volte chiariti anche con varie circolari emanate nel tempo dall'A.S.S.I. (ex UNIRE), per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, in particolare, in questa sede le fattrici. In ogni

caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi altro evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato all'Agenzia (es. nascite, decessi, enucleazioni ecc.).

Non è ammessa alcuna deroga alla registrazione tardiva dei passaggi di proprietà. Il puledro, pertanto, sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale dalla banca dati dell'A.S.S.I. Area Trotto al momento della nascita. Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante dalla banca dati A.S.S.I. proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Si ricorda che passaggi di proprietà delle fattrici possono essere registrati anche dall'ANACT.

Si ricorda, inoltre, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 4, punto 6, del Decreto Legislativo n. 29 del 16.2.2011 (sopra citato) e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti dell'A.S.S.I., nonché in capo all'effettivo possessore di un equide la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

Si ribadisce che in caso di assenza di esplicita dichiarazione di esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA), da parte dell'allevatore/proprietario, sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano, poiché tutti i cavalli si intendono, in conformità alla normativa vigente, automaticamente destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA).

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ruffo Scaletta